



# **Comune di Prato Carnico**

## **Provincia di Udine**

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 15.11.2018

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

## **Art. 1**

### **Finalità**

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito dal Comune di Prato Carnico per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, agevolare l'accesso alla scuola di competenza rendendo effettivo il diritto allo studio, sostenere le iniziative di integrazione e potenziamento dell'offerta didattica, formativa ed educativa organizzate dall'Istituto Comprensivo e dall'Amministrazione comunale.

## **Art. 2**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.
2. Il servizio può svolgersi anche in convenzione o in forma associata.
3. Il servizio di trasporto si svolge:
  - a) per il percorso casa-scuola e rientro (trasporto scolastico giornaliero);
  - b) per le attività scolastiche o extrascolastiche, finalizzate a qualificare ed integrare l'offerta formativa, organizzate dall'Istituto comprensivo;
  - c) per i centri estivi e/o le eventuali iniziative a valenza sportiva, sociale, ricreativa, organizzate dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 3**

### **Destinatari del Servizio**

1. Il servizio di trasporto scolastico è destinato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria di Prato Carnico e la scuola secondaria di primo grado di riferimento dell'Istituto Comprensivo.
2. Il servizio di trasporto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) è riservato agli utenti iscritti al centro estivo comunale o alle attività organizzate dall'Amministrazione comunale.
3. Il servizio verrà erogato prioritariamente ai minori residenti sul territorio comunale e, compatibilmente con le esigenze di servizio ai minori residenti in altri comuni.

## **Art. 4**

### **Modalità di svolgimento del Servizio**

1. L'accesso al servizio di trasporto scolastico casa-scuola e rientro viene richiesto dalle famiglie degli alunni entro il 16 agosto precedente ogni inizio di anno scolastico utilizzando l'apposita modulistica. All'atto della domanda gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari dichiarano la piena conoscenza del presente regolamento.
2. Eventuali richieste presentate in corso d'anno derivanti da trasferimenti di residenza o di Istituto scolastico, oppure in ritardo rispetto al termine fissato, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e la disponibilità di posti sui mezzi e, comunque, non possono comportare modifiche sostanziali a orari, percorsi e fermate già stabiliti.
3. Per il trasporto di alunni residenti in altri Comuni non convenzionati e frequentanti le scuole di Prato Carnico è fatto obbligo di acquisire l'autorizzazione ad personam da parte del Sindaco del Comune di residenza ai sensi del Decreto Ministeriale dei trasporti 31/01/1997.

4. Sulla base delle domande presentate, gli uffici preposti stabiliscono percorsi, fermate e orari del servizio che verranno comunicate alle famiglie mediante affissione all'albo comunale prima dell'inizio dell'anno scolastico.
5. Nel caso di domanda non accolta, l'ufficio competente lo comunicherà alla famiglia entro lo stesso termine.
6. La presentazione della domanda comporta l'accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento.
7. Il servizio svolto per le scuole dell'infanzia, ai sensi del decreto 31 gennaio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, include la presenza di un accompagnatore maggiorenne durante i tragitti e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus.
8. Il Comune può svolgere il servizio di trasporto scolastico, compreso il servizio di accompagnamento di cui al precedente comma 7, in economia oppure appaltandolo all'esterno, oppure in forma mista (parte in economia e parte in appalto esterno).
9. Il Comune può effettuare il servizio non solo mediante mezzi e personale proprio ma anche mediante mezzi e personale di altri Enti Pubblici convenzionati/associati.
10. L'amministrazione Comunale, riconoscendo il ruolo e l'alto valore sociale e civile del volontariato e delle organizzazioni no-profit nella società, si riserva - laddove riscontri tale possibilità - di effettuare il servizio di accompagnamento sugli scuolabus, anche ricorrendo a volontari o ad associazioni di volontariato.

## **Art. 5**

### **Norme per l'utilizzo del Servizio**

1. Gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari sono tenuti a condurre l'alunno alla fermata dello scuolabus all'orario stabilito per la salita sullo stesso (viaggio di andata verso la scuola) e garantiscono la propria presenza, o quella di un maggiorenne da loro stessi delegato, alla fermata prevista ed all'orario comunicato per il rientro per la presa in consegna del minore (viaggio di ritorno dalla scuola).
2. Gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari possono delegare alla consegna ed al ritiro del minore altra/e persona/e maggiorenne/i, indicandone le generalità ed un recapito telefonico. La delega deve avere forma scritta.
3. Nel caso in cui nessuno si presenti alla fermata dello scuolabus, l'alunno verrà trattenuto sul mezzo e condotto presso una sede comunale da dove si provvederà a contattare la famiglia. Qualora i genitori o i delegati non provvedano al ritiro dell'alunno alla fermata per tre volte durante l'anno scolastico verrà disposta dal responsabile del servizio la sospensione dal servizio per il resto dell'anno scolastico. Ogni derivante spesa sarà posta a carico degli esercenti la responsabilità genitoriali/tutori/affidatari.
4. Visto l'art. 19 bis del DL 148/2017 convertito dalla Legge 172/2017, per gli effetti ivi previsti, i genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado possono autorizzare i propri figli ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando il Comune dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. L'autorizzazione avviene mediante sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dal Comune.
5. L'Amministrazione non è responsabile per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

## **Art. 6**

### **Fermate**

1. L'Ufficio comunale competente provvede a definire la localizzazione permanente delle fermate lungo gli itinerari tenendo conto:
  - a) dell'organizzazione del servizio ed in particolare delle risorse umane, del numero e delle caratteristiche tecniche dei mezzi in dotazione;
  - b) dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;

- c) della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari, evitando per quanto possibile che la distanza tra la fermata e l'abitazione dell'utenza superi i 300 m..
2. Gli itinerari, la localizzazione delle fermate e gli orari comunicati alle famiglie ai sensi dell'articolo 4 comma 4 possono essere modificati in corso d'anno, sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, per sopravvenute esigenze di servizio. Le modifiche devono essere tempestivamente comunicate alle famiglie e pubblicate all'albo pretorio.
  3. Non sono ammesse fermate in punti diversi da quelli prestabiliti, se non in caso di urgenza ed effettiva necessità, e non possono essere accolti sui mezzi alunni che non siano presenti alle fermate all'orario previsto.

## **Art. 7**

### **Casi particolari**

1. Il servizio può essere sospeso nel caso di condizioni meteorologiche avverse tali da non poter assicurare l'incolumità fisica dei trasportati e dell'autista.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per ritardi che dovessero verificarsi allorché, in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche o per motivi di sicurezza o per cause di forza maggiore, alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del prudente apprezzamento dell'autista.
3. Nel caso in cui l'istituzione scolastica comunichi alle famiglie ed all'Amministrazione comunale la possibilità di uno sciopero del suo personale, la corsa mattutina dello scuolabus non verrà effettuata. La corsa di rientro sarà comunque garantita agli orari prestabiliti qualora le lezioni si tengano regolarmente.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, la corsa mattutina potrà essere effettuata per i soli ragazzi frequentanti la scuola secondaria di 1° grado e nel solo caso in cui gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari abbiano individuato e delegato cumulativamente una o più persone maggiorenni, diverse dall'autista dello scuolabus, a verificare di persona presso la sede scolastica, il regolare inizio delle lezioni o, viceversa, la loro sospensione a causa dello sciopero. Il delegato si assume la piena responsabilità dei ragazzi e, qualora accerti la sospensione delle lezioni, provvede ad avvisare per le vie brevi i genitori dell'immediato rientro a casa dei minori e quindi dell'applicazione delle modalità ordinarie di discesa dallo scuolabus. La delega cumulativa deve avere forma scritta e deve essere accettata dal delegato o dai delegati che si impegnano a svolgere il servizio con puntualità. Il Comune si riserva in ogni caso di sospendere il servizio qualora riscontri disfunzionalità nello stesso.
5. Nel caso in cui venga proclamato uno sciopero del personale comunale addetto allo scuolabus il responsabile del servizio lo comunicherà alle famiglie, utilizzando i mezzi più idonei. In caso di adesione da parte del personale il servizio non verrà effettuato.
6. Nel caso in cui l'accompagnatore di cui al comma 7 dell'art. 4, per cause di forza maggiore, non potesse essere presente sullo scuolabus il servizio non verrà effettuato per i frequentanti la scuola dell'infanzia.

## **Art. 8**

### **Determinazione delle tariffe e morosità**

1. L'applicazione del presente articolo è subordinata all'istituzione ed alla determinazione di tariffe per la compartecipazione degli utenti al costo del servizio.
2. Nel caso di cui al comma 1 la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio per il percorso casa-scuola e rientro avviene sulla base di tariffe stabilite annualmente in sede di bilancio di previsione. Le tariffe hanno efficacia dall'anno scolastico successivo.
3. Le tariffe verranno articolate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 e successive modifiche ed integrazioni e potranno tenere conto della tipologia di tragitto (solo andata, solo ritorno, entrambi).
4. La quota di compartecipazione al servizio dei mesi di settembre e dicembre è stabilita nel 50% della tariffa mensile. Limitatamente agli utenti iscritti alle scuole primarie e alla

scuola secondaria di primo grado, la quota di compartecipazione al servizio per il mese di giugno è parimenti stabilita nel 50% della tariffa mensile.

5. Il pagamento della tariffa nei termini e nei modi stabiliti, sono condizioni indispensabili per la fruizione del servizio.
6. La tariffa mensile va corrisposta indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.
7. Nel caso in cui un utente disdica l'iscrizione al servizio, si intende esonerato dal pagamento della tariffa a partire dal mese successivo alla presentazione della comunicazione scritta di disdetta.
8. Nel caso in cui i versamenti non siano effettuati regolarmente l'ufficio competente sollecita con comunicazione scritta i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale a provvedere al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni.
9. All'utente in ritardo con i pagamenti può essere autorizzata, su richiesta, la rateizzazione delle somme dovute.
10. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 8 senza alcuna interlocuzione gli Uffici competenti trasmetteranno un secondo e ultimo avviso scritto indicando un termine perentorio per il pagamento.
11. Qualora il debitore non provveda al pagamento entro il nuovo termine perentorio, si procederà mediante ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione di pagamento rappresenta titolo esecutivo di diritto (art. 229 D.Lgs n. 51 del 19/02/1998) che legittima l'Ente a recuperare i crediti sollecitati e non riscossi a mezzo di iscrizione a ruolo coattivo.
12. Non si procede alla riscossione nei confronti di qualsiasi utente, qualora la somma dovuta sia inferiore al minimo determinato dal vigente regolamento comunale delle entrate.

## **Art. 9**

### **Comportamento degli utenti**

1. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, rispettare gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'autista o dall'accompagnatore, come ad esempio:
  - mantenersi a debita distanza dallo scuolabus mentre questo è ancora in movimento e attendere che si sia allontanato prima di attraversare la strada;
  - non spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dallo scuolabus;
  - prendere rapidamente posto occupando prioritariamente i sedili adiacenti al finestrino al fine di non rallentare le operazioni di coloro che saliranno alle fermate successive;
  - allacciare immediatamente le cinture di sicurezza qualora lo scuolabus ne sia dotato;
  - posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
  - non sporgersi dal finestrino;
  - astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie e comportamenti irrispettosi, pericolosi o comunque fastidiosi;
  - rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa;
  - non consumare cibi e bevande;
  - non usare il telefonino in modo improprio, in particolare è fatto divieto di realizzare filmati - video e fotografie durante il tragitto.
2. Ripetuti comportamenti non corretti da parte degli alunni, richiamati all'ordine dagli autisti e/o accompagnatori, senza successo, devono essere riferiti, dagli stessi, all'Ufficio competente che informerà i genitori.
3. In caso di comportamento scorretto dell'alunno, l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti provvedimenti:
  - richiamo verbale dell'autista o dell'accompagnatore se presente che sarà comunicato al responsabile del servizio;
  - dopo tre segnalazioni dell'autista o dell'accompagnatore il responsabile del servizio trasmetterà ammonizione scritta ai genitori;
  - nel caso in cui il comportamento non corretto si protragga nonostante i richiami e l'ammonizione, il responsabile del servizio sospende temporaneamente il minore dal servizio per il periodo di mesi uno senza che l'utente possa reclamare alcun risarcimento economico.

- nel caso in cui il comportamento non corretto si protragga anche dopo la sospensione, il responsabile del servizio sospende definitivamente il minore dal servizio per tutto il resto dell'anno scolastico senza che l'utente possa reclamare alcun risarcimento economico.
- 4. In caso di eventuali danni arrecati agli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari sono tenuti a risarcire il danno.
- 5. Sullo scuolabus possono essere trasportati gli zaini ed il materiale scolastico degli alunni, ogni altro oggetto potrà essere trasportato solo con il permesso dell'autista che ne valuta a suo giudizio insindacabile la pericolosità e/o l'ingombro.

## **Art. 10**

### **Trasporti scolastici ed extrascolastici**

1. Il presente articolo disciplina le modalità di erogazione del servizio di cui all'articolo 2, comma 3 lettere b) e c);
2. Con riferimento al trasporto di cui all'articolo 1 comma 3 lettera b) l'Istituto Comprensivo è tenuto a presentare entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, e con verifica all'inizio del II quadrimestre, il calendario delle uscite didattiche per le quali è richiesto l'utilizzo dello scuolabus. Per ciascuna uscita didattica l'Istituto Comprensivo invia apposita richiesta sottoscritta dal Dirigente scolastico;
3. La possibilità di avvalersi degli scuolabus per le attività di cui al comma 2 è comunque subordinata all'autorizzazione preventiva dell'ufficio affari generali che valuterà disponibilità dei mezzi, del personale e dei tragitti da percorrere.
4. Le uscite didattiche di cui al comma 2 non devono costituire intralcio alcuno al regolare svolgimento del servizio di trasporto casa-scuola e ritorno.
5. Il servizio di trasporto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) è gestito in via diretta dall'ufficio affari generali d'intesa con l'ufficio tecnico manutentivo.
6. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle norme comportamentali di cui all'articolo 9.

## **Art. 11**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 15° giorno di pubblicazione successivo alla sua adozione da parte del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 57 dello Statuto Comunale.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne all'Amministrazione comunale, che risultino incompatibili o in contrasto con le norme di cui al presente atto regolamentare.
3. Per tutto quanto non specificato nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.
4. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web ufficiale del Comune nell'apposita sezione Amministrazione trasparente.